SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 773)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1977

Sospensione di alcuni termini stabiliti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di partecipazioni in altre società

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, disciplina le partecipazioni reciproche prevedendo:

a) l'obbligo della comunicazione fra le società interessate, qualora siano superati i limiti del 2 per cento o del 10 per cento del capitale, rispettivamente di una società con titoli quotati o di una società senza titoli quotati;

b) nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti entrambi i limiti percentuali stabiliti, la sterilizzazione del diritto di voto per le azioni eccedenti i limiti da parte della società che abbia eseguito la comunicazione dopo aver ricevuto la comunicazione dall'altra società e il conseguente obbligo di alienare le azioni eccedenti i limiti percentuali entro 12 mesi da quello in cui è stata ricevuta la comunicazione, pena l'estensione della sospensione del diritto di voto a tutta la partecipazione;

c) nel caso di partecipazioni esistenti al 23 giugno 1974, obbligo di alienazione delle azioni eccedenti i limiti percentuali stabiliti da parte della società che ha una mi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

nore eccedenza percentuale entro il 23 giugno 1977, pena la estensione della sospensione del diritto di voto a tutta la partecipazione;

d) vendita coattiva delle azioni in oggetto, a mezzo di un agente di cambio o di una banca, su ordine del tribunale, in caso di mancata alienazione delle azioni.

L'imminente scadenza del termine stabilito per lo smobilizzo delle partecipazioni reciproche desta peraltro non poche preoccupazioni e perplessità a motivo delle implicazioni, di incerta e non prevedibile portata, recate dall'operazione di smobilizzo sull'assetto e sulla ripartizione del controllo all'interno di gruppi finanziari e industriali nella situazione attuale, in cui appare consigliabile evitare di accrescere con ulteriori motivi di perturbazione le difficoltà derivanti dalla congiuntura economica.

Il provvedimento di sospensione è consigliato altresì dall'opportunità di evitare il prevedibile effetto deprimente dei corsi azionari che la pressochè contemporanea immissione sul mercato mobiliare di rilevanti pacchetti di titoli determinerebbe.

La proposta di sospensiva è coonestata poi dalla esigenza, da più parti avvertita, di sottoporre ad attenta verifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 216 in tema di partecipazioni reciproche in vista di una eventuale sua revisione finalizzata ad una più puntuale e incisiva garanzia delle esigenze di fondo da salvaguardare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino alla emanazione di nuove norme in materia e comunque non oltre il 30 giugno 1978 sono sospesi gli obblighi di alienazione di azioni o quote stabiliti dall'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, numero 216, ferme restando le altre disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.